

2017 sono determinati, entro il 31 marzo 2017, dall'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) attraverso accordi contrattuali con i soggetti erogatori privati accreditati. A.Li.Sa potrà, altresì, stipulare con i soggetti accreditati "addendum contrattuali" per la qualificazione delle attività e il miglioramento continuo della qualità.

VISTI e richiamati l'art. 8 della l.r. 7/12/2016 n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e l'art. 4 della l.r. 17/2016 "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria";

Su proposta del Vice Presidente della Giunta regionale, Assessore alla Sanità, Politiche Socio sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione;

#### DELIBERA

1. DI STABILIRE, per le motivazioni di cui in premessa, quanto segue:
  - L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa), in attuazione delle norme e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui alle premesse del presente atto, provvede a:
    - a. adottare, entro il 31 gennaio 2017, indirizzi operativi annuali per le Aziende socio-sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati;
    - b. definire e stipulare, entro il 31 marzo 2017, gli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e i contratti con i soggetti erogatori privati accreditati.
  - Nel primo trimestre 2017 le Aziende Socio Sanitarie (ASL) sono tenute al rispetto di un tetto di spesa complessivo per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie pari al 25% della spesa annuale sostenuta nell'esercizio 2016.
  - Le Aziende Socio Sanitarie (ASL) – entro e non oltre il 15 gennaio 2017 – provvedono a comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie, il tetto di spesa per il primo trimestre 2017 determinato, di norma, in un importo pari al 25% della spesa sostenuta per remunerare le prestazioni rese dagli stessi soggetti nell'anno 2016.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito WEB;
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

---

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1184

**Approvazione schema prot.lo intesa "Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne minori e fasce deboli". Disposizioni in materia di percorso assistenziale in caso di violenza sessuale e domestica.**

LA GIUNTA REGIONALE

**Visti:**

- la Convenzione Internazionale di New York del 1989, la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli detta di Strasburgo del 1996, ratificata dall'Italia nel 2003, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea detta di Nizza del 2000, ratificata dall'Italia nel 2007, nelle quali viene ribadito il concetto di "superiore interesse del minore" " e il suo "diritto al benessere";
- la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- la legge, 15 ottobre 2013, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed in particolare le previsioni in ordine alle misure cautelari e precautelari, rispettivamente, dell'allontanamento dalla casa familiare, e dell'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti dell'autore dei fatti di violenza;
- il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;
- la legge 28/12/2015 n°208 (legge di stabilità 2016), che ai commi 790 e 791 dell'articolo unico 1 prevede l'istituzione nelle aziende sanitarie e ospedaliere di un percorso di protezione denominato "percorso di tutela delle vittime di violenza" con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime dell'altrui violenza rimandando all'approvazione a livello nazionale di linee guida volte a rendere operativo tale percorso;

**Richiamate:**

- la legge regionale 21 marzo 2007 n. 12 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza", che ha come principale finalità la promozione di interventi che assicurino alle donne che subiscono violenza il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, tutelando l'integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
- la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani";

**Richiamati inoltre:**

- il protocollo di intesa, stipulato in data 27 giugno 2014, tra la Regione Liguria, la Prefettura e la Questura di Genova, le Forze di Polizia e le Autorità Giudiziarie, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere dell'ambito metropolitano, le Sezioni di Psichiatria e Criminologia Clinica e Medicina Legale dell'Università degli Studi di Genova, finalizzato alla promozione di azioni e politiche attive per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e alla costituzione del "Percorso rosa" nell'ambito delle strutture sanitarie di pronto soccorso;
- la DGR 548 del 27 marzo 2015 ad oggetto "protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori" che, a seguito della positiva esperienza maturata in area metropolitana, a titolo sperimentale, approva lo schema del protocollo di intesa successivamente sottoscritto in data 20 aprile 2015;
- la DGR 535 del 27 Marzo 2015 ad oggetto: "Delibera quadro Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti" che approva le Linee di indirizzo in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori;

**Considerato** che il fenomeno della violenza contro le donne ed all'interno della famiglia richiede un organico intervento delle istituzioni volto al supporto delle vittime da un lato e, dall'altro, a far emergere potenziali casi di violenza reiterata ed abituale che, diversamente, rimarrebbero occultati;

**Considerate** l'utilità e l'efficacia del Protocollo stipulato presso la Prefettura di Genova, in data 20 aprile 2015 (DGR n°548/2015) denominato "Protocollo d'intesa per la promozione di politiche attive finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori – Istituzione di un Percorso di accoglienza della vittima di violenza presso il Pronto Soccorso", che ha permesso l'emersione di casi di violenza sospetta attualmente in fase di approfondimento giudiziario da parte della Procura della Repubblica di Genova e della Procura per i Minorenni presso il Tribunale di Genova e l'adozione di modalità dedicate di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza presso il Pronto Soccorso;

**Valutata pertanto** l'opportunità di estendere le azioni previste dal vigente Protocollo all'intera regione;

**Preso atto altresì che** le Aziende ed Enti del SSR hanno già procedure operative interne che assicurano un iter definito e condiviso per la presa in carico ospedaliera delle vittime di violenza;

**Dato atto che** la Regione ha assunto l'impegno di standardizzare e uniformare le procedure di presa in carico delle vittime di violenza, istituendo a tal fine presso le strutture di Pronto Soccorso delle Aziende ed Enti del SSR, spesso primo punto di accesso e accoglienza, un nucleo operativo specializzato nella cura e nel sostegno delle vittime, composto - oltre che dal personale sanitario (medico ed infermiere) - da un'assistente sociale e/o da uno psicologo;

**Ritenuto** infine opportuno, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dalla richiamata Legge n.208/2015, disporre che le Aziende ed Enti del SSR:

- garantiscano ai soggetti che in pronto soccorso dichiarano di aver subito violenza sessuale e/o domestica, la presa in carico integrata e complessiva ed erogino tutte le prestazioni sanitarie necessarie, ivi comprese quelle da ripetere nel tempo, senza oneri per l'assistito;
- utilizzino, per la presa in carico complessiva di cui al punto precedente, la modalità organizzativa del day hospital, da effettuarsi presso strutture aziendali adeguate e consone alla presa in carico e al quadro clinico dell'assistito;
- attivino un percorso sanitario protetto che assicuri la confidenzialità e la privacy e sia conforme alle linee di indirizzo del DPCM 2015 (Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere) che prevede la valutazione della fattibilità dell'individuazione della violenza maschile contro le donne nei DRG;

**Richiamata** la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e in particolare l'articolo 8 che affida alla Giunta regionale la possibilità di formulare direttive vincolanti e indirizzi alle Aziende ed Enti del SSR;

su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore a Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione Sonia Viale

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, il "Protocollo regionale d'intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e fasce deboli";
- 2) di dare mandato della stipula, con le modalità di cui al punto 3), al Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore a Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione Sonia Viale e all'Assessore ai rapporti con il Consiglio Regionale e Comunicazione Istituzionale, Politiche Giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Pari Opportunità Ilaria Cavo;
- 3) di dare atto che il protocollo, che verrà stipulato con le modalità di cui all'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla stipula;
- 4) di autorizzare, in sede di sottoscrizione, le modifiche non sostanziali al testo del protocollo di intesa, ove necessarie;
- 5) di impegnare le Strutture competenti della Regione Liguria e dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) a coordinare e promuovere, d'intesa con la Prefettura, le iniziative indicate nel predetto protocollo, nonché ad adottare linee guida che si rendessero necessarie per l'attuazione del percorso di presa in carico delle vittime di violenza, così come dettagliato al successivo punto 7);
- 6) di prevedere che, con la sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1), le AA.SS.LL. nn. 1, 2, 3, 4 e 5, l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini e l'Ospedale

- Evangelico Internazionale si impegnino a dare concreta attuazione alle iniziative indicate nello stesso;
- 7) di disporre che le Aziende ed Enti del SSR:
    - a. garantiscano ai soggetti che in pronto soccorso dichiarano di aver subito violenza sessuale e/o domestica, la presa in carico integrata e complessiva ed erogino tutte le prestazioni sanitarie necessarie, ivi comprese quelle da ripetere nel tempo, senza oneri per l'assistito;
    - b. utilizzino, per la presa in carico complessiva di cui al punto precedente, la modalità organizzativa del day hospital, da effettuarsi presso strutture aziendali adeguate e consone alla presa in carico e al quadro clinico dell'assistito;
    - c. attivino un percorso sanitario protetto che assicuri la confidenzialità e la privacy e sia conforme alle linee di indirizzo del DPCM 2015 (Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere) che prevede la valutazione della fattibilità dell'individuazione della violenza maschile contro le donne nei DRG;
    - d. attivino inoltre, la rete territoriale per i percorsi di tutela e protezione;
  - 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria (BURL) e sul sito istituzionale;
  - 9) di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ed Enti del SSR;
  - 10) dal presente atto non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

## **PROTOCOLLO REGIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DI DONNE, MINORI E FASCE DEBOLI**

Le Prefetture – U.T.G. di Genova, Imperia, La Spezia e Savona  
La Regione Liguria  
L'Università degli Studi di Genova  
La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, di Imperia, di La Spezia, di Savona  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova  
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Le Questure di Genova, Imperia, La Spezia, Savona  
I Comandi Provinciali dei Carabinieri di Genova, Imperia, La Spezia, Savona  
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, Imperia, La Spezia, Savona  
Le A.S.L. n. 1, 2, 3, 4, 5  
L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
L'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera  
L'IRCCS Istituto Giannina Gaslini  
L'Ospedale Evangelico Internazionale  
I Comuni di Sanremo, Savona, Genova, Chiavari e La Spezia, in qualità di Comuni capofila delle Conferenza dei Sindaci

### **CONSIDERATO**

che il fenomeno della violenza contro le donne ed all'interno della famiglia richiede un organico intervento delle istituzioni volto al supporto delle vittime da un lato e, dall'altro, a far emergere potenziali casi di violenza reiterata ed abituale che, diversamente, rimarrebbero occultati;

### **CONSIDERATE**

l'utilità e l'efficacia del Protocollo stipulato presso la Prefettura di Genova, in data 20 aprile 2015 denominato "Protocollo d'intesa per la promozione di politiche attive finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori – Istituzione di un Percorso di accoglienza della vittima di violenza presso il Pronto Soccorso", che ha permesso l'emersione di casi di violenza sospetta attualmente in fase di approfondimento giudiziario da parte della Procura della Repubblica di Genova e della Procura per i Minorenni presso il Tribunale di Genova e l'adozione di modalità dedicate di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza presso il Pronto Soccorso;

### **RITENUTA**

l'opportunità di estendere le azioni previste dal suddetto Protocollo all'intera regione;

### **VISTI**

- gli artt. 3, 30 e 32 della Costituzione;
- la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- la legge, 15 ottobre 2013, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed in particolare le previsioni in ordine alle misure cautelari e precautelari, rispettivamente, dell'allontanamento dalla casa familiare, e dell'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti dell'autore dei fatti di violenza;
- la Convenzione Internazionale di New York del 1989, la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli detta di Strasburgo del 1996, ratificata dall'Italia nel 2003, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea detta di Nizza del 2000, ratificata dall'Italia nel 2007 nelle quali viene ribadito il concetto di "superiore interesse del minore" e il suo "diritto al benessere";
- il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;
- la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani";

- la legge regionale 21 marzo 2007 n. 12 “Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza”, che ha come principale finalità la promozione di interventi che assicurino alle donne che subiscono violenza il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, tutelando l’integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
- le Linee di indirizzo in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori approvate con DGR 535/2015 “Delibera quadro Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti”.

## CONCORDANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### *(Premesse)*

1. I visti e le considerazioni su riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

### Art. 2

#### *(Finalità)*

1. Il presente Protocollo si propone le seguenti finalità:
  - l’adozione di azioni su tutto il territorio regionale, volte all’emersione, alla prevenzione ed alla repressione dei reati di violenza ai danni di donne, minori, fasce deboli, anche tramite l’utilizzo della banca dati del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria ove sono registrati gli accessi, con relativo codice, presso le strutture di Pronto Soccorso e/o ospedaliere dell’intera regione;
  - l’attuazione del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015, anche attraverso ciascuna Conferenza dei Sindaci che coordinerà, per la parte relativa al sostegno sociale delle vittime, gli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza contro le donne e il loro inserimento socio-lavorativo;
  - la costituzione, in ciascun ambito territoriale di competenza, di un gruppo di lavoro interistituzionale, composto oltre che da magistrati ed operatori di polizia giudiziaria, da medici operanti presso le strutture di Pronto Soccorso, operatori sociali e socio sanitari, con il fine di garantire la cura, il sostegno delle vittime a partire dalle “Linee Guida per la presa in carico sanitaria ed assistenziale in Pronto Soccorso della vittima di violenza” elaborate per la realtà della provincia di Genova dal Tavolo denominato “AMALTEA”, lo scambio tempestivo di flussi “dedicati” di informazioni - quali referti o altre segnalazioni - in grado di evidenziare fatti di reato commessi mediante violenza anche se dissimulati nel contesto di episodi di apparente minore rilevanza sanitaria o penale;
  - l’istituzione, presso i presidi ospedalieri di tutta la regione, di un percorso di accompagnamento della vittima di violenza volta a facilitare le denunce spontanee e a favorire interventi a tutela dei minori eventualmente coinvolti, previo raccordo con le eventuali esperienze già in atto;
  - la promozione di un percorso di sostegno e trattamento della persona maltrattante;
  - la promozione della formazione di tutti gli operatori coinvolti nel contrasto del fenomeno;
  - l’individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad innescare comportamenti di violenza;
  - la costruzione di un sistema condiviso di rilevazione, raccolta, ed analisi dei dati.

### Art. 3

#### *(Impegni)*

1. Per l’attuazione del presente Protocollo, i soggetti aderenti assumono gli impegni di seguito declinati:

**a) le Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, Imperia, Savona, La Spezia**

si impegnano a:

- coordinare, d’intesa con le Procure della Repubblica, le azioni previste dal Protocollo in ambito provinciale anche convocando periodiche riunioni presso ogni Prefettura, a cadenza trimestrale, dei referenti dell’unità di lavoro interistituzionale, con il fine di verificare l’andamento e i risultati dell’attività di analisi e studio connessa agli accessi pregressi di donne e minori alle strutture di Pronto Soccorso;
- promuovere, a carattere periodico, anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica, momenti di verifica ed analisi sia sull'andamento del fenomeno, anche sulla scorta delle analisi e degli studi compiuti dai soggetti firmatari e trasmesse alla Prefettura, sia sull'efficacia delle azioni previste dal presente Protocollo;

- curare la realizzazione di momenti di confronto allargato e di divulgazione delle attività realizzate;

**b) la Prefettura di Genova**, si impegna, inoltre a:

- coordinare e promuovere, d'intesa con la Regione Liguria e con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova, le iniziative indicate nel presente Protocollo;
- promuovere, con la Regione Liguria, la realizzazione di corsi di formazione sulla materia con l'intervento di magistrati, delle forze dell'ordine, del personale sanitario, socio sanitario e sociale dedicato all'attività di prevenzione e repressione;
- promuovere, anche d'intesa con l'Università degli Studi di Genova e con l'Ufficio Scolastico Regionale, strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad innescare comportamenti di violenza;

**c) la Regione Liguria** si impegna a:

- coordinare e promuovere, d'intesa con la Prefettura e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova, le iniziative indicate nel presente Protocollo;
- costituire un nucleo operativo multidisciplinare composto da operatori socio-sanitari (psicologo e/o assistente sociale) da impiegarsi nel percorso di accompagnamento della vittima di violenza al Pronto Soccorso, curando, al contempo, d'intesa con tutti i soggetti aderenti, la formazione del medesimo;
- estrapolare i seguenti casi di accesso al Pronto Soccorso:
  - A) entro il mese di aprile di ogni anno per i minori i casi che, nel biennio antecedente a quello di estrazione, presentino cause e frequenza di:
    - 1) almeno un evento con causa di accesso al triage per "violenza altrui" in concomitanza di almeno altri due eventi con causa relativa a "evento traumatico" nel biennio considerato;
    - 2) almeno un evento nel biennio con causa di accesso al triage per "violenza altrui" (esclusi i casi individuati al punto precedente);
    - 3) almeno tre eventi nel biennio con causa di accesso al triage per "evento traumatico" (esclusi i casi individuati nei due punti precedenti).
  - B) per le donne:
    - 1) entro il mese di aprile di ogni anno i casi di accessi alle strutture di Pronto Soccorso della regione che presentino almeno un accesso, nell'anno precedente a quello di estrapolazione, per "asserita violenza altrui" e almeno tre accessi, nel quadriennio precedente l'anno di estrapolazione per una qualunque causa; inoltre verranno estratti i casi con 5 accessi nel quadriennio precedente l'anno di estrapolazione con una tra le seguenti cause: "asserita violenza altrui", "infortunio domestico", "trauma accidentale", "sconosciuta";
    - 2) entro il mese di ottobre di ogni anno l'estrapolazione di cui al punto precedente sarà effettuata includendo anche i casi occorsi nel 1° semestre dell'anno di estrapolazione.
- comunicare gli esiti dell'estrapolazione di cui ai punti A) o B) all'Autorità Giudiziaria con modalità idonee alla tutela della riservatezza delle persone interessate da concordare con le Procure della Repubblica. La Autorità Giudiziaria analizzerà direttamente i casi che risultino già oggetto di procedimento e potrà comunicare ai Direttori di Pronto Soccorso casi anche eventualmente non già oggetto di procedimento ritenuti meritevoli di approfondimento giudiziario da parte dei clinici (tramite una analisi effettuata direttamente sulle cartelle cliniche individuate dall'estrapolazione regionale);
- rispondere tempestivamente all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria, dietro autorizzazione giudiziaria, nel caso di richiesta di informazioni sanitarie disponibili sulle banche dati regionali per le finalità di giustizia del presente Protocollo, anche ai sensi degli art. 47, 48, 49 e 50 del codice in materia di protezione dei dati personali. Specificatamente le richieste di informazioni dovranno sempre essere corredate da opportuna documentazione comprovante l'attività investigativa in essere. L'accesso alle informazioni contenute nei flussi informativi sarà sempre conforme al principio "della pertinenza e non eccedenza" dei dati forniti, nel rispetto delle modalità operative che saranno definite separatamente con le Procure;
- in conformità al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015, promuovere, anche d'intesa con le Conferenze dei Sindaci, le attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, assistenza legale, collegamento con le case rifugio, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa svolte dai Centri Antiviolenza, anche attraverso le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali;

- promuovere e coordinare l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni svolta dai Centri Antiviolenza;
- realizzare, anche d'intesa con le altre parti firmatarie, campagne di comunicazione di utilità sociale;
- curare, d'intesa con gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo, l'attività di formazione continua per gli operatori sanitari, sociosanitari e sociali in ordine ai maltrattamenti verso donne, i minori e fasce deboli, e la realizzazione periodica di corsi di formazione sulla materia con l'intervento di magistrati, delle forze dell'ordine, del personale sanitario, socio sanitario e sociale coinvolto;

**d) l'Università degli Studi di Genova** (attraverso la Scuola di Scienze Sociali, il Dipartimento di Scienze della Salute – Unità di Ricerca in Medicina Legale e Criminologia dell'Università degli Studi di Genova e il Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia e genetica e scienze materno – infantili – Sezione di Psichiatria, e altri dipartimenti a seconda delle necessità) si impegna, d'intesa con i firmatari del presente Protocollo a:

- individuare strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad innescare comportamenti di violenza;
- partecipare allo studio retrospettivo dei casi di sospetta violenza;
- prestare la propria collaborazione nell'attività formativa degli operatori che si trovano a prestare la prima assistenza;
- prestare la propria disponibilità a compiere indagini di natura tecnica di tipo psichiatrico, medico-legale e sociologico sulla vittima o sull'autore di violenza individuando idonee strategie preventive;
- individuare percorsi di supporto del soggetto maltrattante;
- prestare la propria collaborazione e attività in occasione degli accessi di vittime di violenza presso le strutture di Pronto Soccorso;

**e) la Procura Generale presso la Corte d'Appello, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova e le Procure della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Imperia, La Spezia, Savona** autorizzano, con la sottoscrizione del presente Protocollo, in via generale e permanente, i funzionari della Regione Liguria all'uopo individuati; ed i medici delle strutture di Pronto Soccorso, alla consultazione e al trattamento dei dati secondo le modalità e gli ambiti indicati nel presente Protocollo, esclusivamente ai fini dell'accertamento e repressione di reati procedibili d'ufficio, anche in relazione agli artt. 47, 48, 49, 50 del Codice in materia di protezione dei dati personali e si impegnano a:

- utilizzare, d'intesa con le strutture di Pronto Soccorso, un canale privilegiato e c.d. "dedicato" per tutti i flussi informativi relativi ai referti e alle segnalazioni che hanno ad oggetto casi di violenza, anche presunta, ai danni di una donna, di minori e di categorie deboli;
- contribuire alla formazione professionale di tutti i soggetti istituzionali che, a vario titolo, sono coinvolti nel contrasto del fenomeno;
- emanare direttive alla polizia giudiziaria e, se richieste, fornire indicazioni agli operatori sanitari, in ordine alle modalità di acquisizione delle notizie di reato e della raccolta degli elementi di prova, anche in vista di possibili interventi urgenti per la tutela della vittima;

**f) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria** si impegna a:

- segnalare tempestivamente alle Procure e alla Polizia giudiziaria ogni caso di violenza e sintomatico di abuso verso i minori all'interno della scuola e sensibilizzare gli insegnanti in ordine all'obbligatorietà della segnalazione dei fatti di violenza appresi nell'esercizio ed in occasione delle proprie funzioni;
- emanare direttive specifiche affinché detto obbligo sia assolto da ciascun insegnante che nell'esercizio o a causa della sua funzione abbia notizia di detti fatti di violenza tramite comunicazione all'Autorità regionale, anche per l'ipotesi che i fatti possano comportare

responsabilità disciplinare del personale scolastico, al preside, alle Procure ed alla Polizia Giudiziaria;

- promuovere anche con l'ausilio dell'Università degli Studi di Genova, presso le istituzioni scolastiche del territorio, attività di educazione alla cultura dell'affettività, al miglioramento del clima scolastico e all'eliminazione della violenza nella soluzione dei conflitti interpersonali, nonché organizzare campagne informative all'interno del sistema scolastico, volte ad una corretta comunicazione mediatica e pubblicitaria, rispettosa dell'immagine della donna;
- curare, d'intesa con gli altri soggetti firmatari, attività di formazione continua destinata ai Dirigenti scolastici, docenti e personale ATA in ordine al fenomeno della violenza di genere;
- collaborare all'attività di prevenzione in materia di violenza di genere da svolgersi anche all'interno della scuola;

**g) le Questure, i Comandi Provinciali dei Carabinieri, i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Genova di Imperia, Savona, La Spezia** (anche attraverso le loro articolazioni territoriali), si impegnano a:

- in caso di segnalazione da parte degli ospedali, nei casi di denunciata o presunta violenza, inviare tempestivamente personale adeguatamente formato affinché, nell'immediatezza dei fatti, raccolga la querela, o comunque acquisisca il referto, la denuncia, elementi di prova o altri elementi utili per avviare indagini, e si adoperi, unitamente al personale socio sanitario presente al Pronto Soccorso, a promuovere la libera determinazione della vittima di violenza in merito alla decisione di denunciare i fatti subiti;
- richiedere, nel caso di indagini per i fatti di violenza, alla Regione Liguria, dietro autorizzazione o delega della Procura competente, informazioni ricavabili dalla banca dati presso la Regione Liguria;
- indipendentemente dalla sussistenza della condizione di procedibilità, avviare, sotto la direzione della Procura competente, anche a norma dell'art. 346 c.p.p., le indagini necessarie per i reati in cui la persona offesa sia una donna, un minore o un soggetto appartenente alle c.d. fasce deboli, evidenziatisi in occasione di accesso al Pronto Soccorso;
- segnalare tempestivamente alla Procura Minori situazioni in cui vi siano figli comunque danneggiati dalla violenza di un genitore e dalla contestuale fragilità e incapacità a proteggerli dell'altro, anche previo contatto telefonico con il PM Minori di turno;
- avere cura di monitorare e scambiare con le altre Forze di Polizia tutti i dati relativi agli interventi esperiti in cui siano emerse circostanze sintomatiche di maltrattamenti in famiglia attraverso l'inserimento nello SDI con modalità COPE;
- sensibilizzare e formare adeguatamente i propri operatori in occasione dell'acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza sulle donne;
- assicurare che la raccolta delle denunce e delle segnalazioni degli episodi di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di violenza oltre che la delicatezza necessaria nella trattazione di vicende collegate alla presenza di minori;
- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate ai sensi del presente Protocollo;
- nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, raccogliere ed analizzare i dati del fenomeno ed elaborare statistiche da trasmettere trimestralmente alla Prefettura competente;

**h) le A.S.L. 1, 2, 3, 4, 5, l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, l'Ospedale Evangelico Internazionale** si impegnano a:

- collaborare con la Regione Liguria all'istituzione presso le strutture di Pronto Soccorso di un nucleo operativo competente nella cura e sostegno delle vittime di violenza che preveda oltre al personale sanitario (medico ed infermiere) altre figure professionali (assistente sociale e/o psicologo) e all'istituzione di un percorso di accoglienza in caso di violenza dichiarata o sospettata, già al momento di contatto con il 118;
- provvedere all'esame ed alla rivalutazione dei referti relativi agli accessi pregressi di minori, donne e categorie deboli presso le strutture di Pronto Soccorso secondo le modalità sopra indicate;

- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate ai sensi del presente Protocollo;
- sensibilizzare il personale sanitario alla valutazione approfondita, anche alla luce di pregressi accessi presso il Pronto Soccorso, di ogni caso in cui una donna o un minore rechi lesioni o un soggetto appartenga alle c.d. fasce deboli (anziani e portatori di handicap), che per la tipologia e le modalità, facciano sospettare che essi possano essere stati vittime di violenza, indipendentemente dalle dichiarazioni della vittima, ed indipendentemente dalla durata della prognosi delle lesioni;
- sensibilizzare il personale sanitario che si imbatte in una vittima di violenza a verificare se vi siano minori all'interno della sua famiglia, i quali, spettatori abituali di scene traumatiche, necessitino di un sostegno e di un percorso di tutela dedicato;
- sensibilizzare il personale sanitario, affinché ogniqualvolta emerga il dubbio che una donna, un minore, anziano o disabile possa essere stata vittima di violenza, attivi il personale socio-sanitario (assistente sociale o psicologo) e la Polizia Giudiziaria.

**i) i Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci si impegnano a:**

- predisporre periodicamente i Piani biennali di contrasto alla violenza contenenti le attività, i servizi avviati o che si intendono attivare e i relativi costi;
- istituire, in accordo con gli altri enti coinvolti, il "Tavolo di Coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro inserimento socio-lavorativo" previsto dal "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" al punto 3.2, anche a partire dalle esperienze di rete e dagli accordi già stipulati tra i diversi soggetti coinvolti;

**(Art. 4)**

***(Accordi attuativi)***

1. La collaborazione tra le Parti potrà essere realizzata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno in particolare gli aspetti di natura organizzativa e gestionale, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza e alle coperture assicurative.
3. Gli accordi attuativi non prevederanno alcun onere per le parti.

**(Art. 5)**

***(Durata ed eventuale rinnovo)***

Il presente Protocollo ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti.

**(Art. 6)**

***(Recesso o scioglimento)***

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

**(Art. 7)**

***(Riservatezza)***

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione agli impegni assunti mediante la stipula del presente Protocollo.

**(Art. 8)*****(Trattamento dei dati personali)***

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all'art. 4 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.  
Genova, -

---

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1208**

**Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Aggiornamento e modifica delle Linee guida regionali alla luce dei Criteri Tecnici approvati da Ispra ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2003.**

## LA GIUNTA REGIONALE

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs.152/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 36/2003, "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", con il quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 1999/31 in materia di discariche di rifiuti, con particolare riferimento all'art. 7, come modificato dall'art. 48 della L. 28 dicembre 2015, n. 221;
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente U. prot. GAB 2009-0014963 del 30.6.2009;
- il D.M. 27.9.2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", di attuazione della Direttiva comunitaria 1999/31/CE" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 18/1999 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", ed in particolare l'art.23 che assegna alla competenza della Regione l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo;
- la L.R. n.20 del 4.8.2006, "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" e ss. mm. ed ii.
- la D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007 ad oggetto "Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003";
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 0042442/GAB del 6.8.2013 ad oggetto "Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'Ambiente U. prot. GAB 2009-0014963 del 30.6.2009";
- la D.G.R. n. 1293 del 21.10.2014 ad oggetto "Integrazioni Linee guida Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003";
- la D.G.R. n. 1615 del 22.12.2014 ad oggetto "Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Integrazione. Specificazioni delle Linee guida approvate con D.g.r. 1293/2014";
- il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche, approvato con D.C.R. n.14 del 25.3.2015;
- la Legge Regionale n.23 del 3 luglio 2007 n.23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla L.R. 16 del 29 Luglio 2016;